

REGOLAMENTO

DELL'ASSOCIATION REGIONALE AMIS DES BATAILLES DES REINES

PREAMBOLO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 dello statuto costitutivo dell'Association Régionale Amis Batailles Des Reines, viene redatto ed approvato il seguente regolamento volto a normare il funzionamento dell'associazione.

Articolo 1

(Calendario degli incontri)

L'Assemblea Generale dei Soci, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, ogni anno delibera il calendario dei singoli incontri eliminatori secondo la seguente cronologia:

- a) concorsi eliminatori primaverili, da effettuarsi entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno;
- b) concorsi eliminatori estivi, da effettuarsi nel periodo ricompreso fra il 1° luglio al 31 agosto di ciascun anno;
- c) concorsi eliminatori autunnali, da effettuarsi dal 1° settembre sino alla domenica antecedente al concorso finale regionale;
- d) concorso finale regionale, da effettuarsi al termine dei concorsi eliminatori.

Articolo 2

(Finale Regionale)

Sono qualificate alla finale regionale per il titolo di "*Reina Regionale*" tutte quelle bovine che, per ogni categoria, si sono classificate nei singoli concorsi eliminatori di cui all'articolo 1. Si considerano classificate le bovine che hanno raggiunto i primi 4 posti della classifica di ogni concorso eliminatorio per ogni categoria; per tali bovine la partecipazione costituisce un obbligo.

Sono altresì ammesse di diritto le bovine che hanno vinto il titolo di "*Reina Regionale*" nel corso dell'anno precedente, per ogni categoria messa in palio; per tali bovine invece la partecipazione è un diritto e non un obbligo.

L'Association Régionale des Amis Batailles des Reines organizza altresì altri eventi, individuati e programmati ogni anno dall'Assemblea Generale dei Soci, (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo "*Le deuxième veaux*"). La partecipazione delle bovine a tali eventi è valutata in modo discrezionale dall'Association Régionale des Amis Batailles des Reines e, in particolare, verrà valutata l'eventuale sussistenza di provvedimenti disciplinari, squalifiche od irregolarità.

Le bovine che si aggiudicheranno le singole manifestazioni sopra indicate, potranno partecipare alla finale regionale, salvo che siano state raggiunte da provvedimenti di squalifica o sanzionatori di

qualunque genere, ovvero ancora, salvo diversa indicazione discrezionale ma motivata da parte dell'Assemblea dei Delegati.

Articolo 3

(Ruolo dei Comitati Zonali ed organizzazione dei concorsi eliminatori)

L'organizzazione dei singoli incontri eliminatori è affidata in esclusiva ai Comitati Zonali, previsti all'articolo 16 dello Statuto, i quali avranno la piena e totale responsabilità nel:

- a) garantire la funzionalità del campo di gara che dovrà essere allestito in luogo di facile accesso ai camion per il trasporto delle bovine, ai mezzi meccanici dei componenti della giuria, nonché dei tecnici addetti al controllo sanitario delle bovine;
- b) garantire la sicurezza e l'incolumità degli spettatori, con recinzioni idonee al campo di gara predisposto;
- c) dotare il campo di gara, ove possibile, di una piattaforma in cemento ove posizionare il peso, che dovrà essere campionato preliminarmente all'arrivo della giuria arbitrale, la quale dovrà poi verificare tale campionatura; nel caso dell'impossibilità di reperire una piattaforma in cemento, il peso dovrà essere posizionato su una lastra di metallo. Nel corso degli ultimi tre concorsi eliminatori autunnali le postazioni di peso dovranno essere due, al fine di velocizzare le operazioni di pesatura, in considerazione dell'alto numero di iscritti solitamente presente in tali ultime manifestazioni;
- e) mettere a disposizione della giuria un membro incaricato dal Comitato Zonale il quale si occuperà di ogni eventuale necessità o richiesta indispensabile per l'espletamento del singolo concorso eliminatorio;
- f) assicurare ogni altra necessità od accorgimento utile al buon funzionamento della manifestazione.

Articolo 4

(Ruolo dei Delegati Regionali e modalità di svolgimento dei combattimenti)

Ad ogni concorso eliminatorio, nonché alla finale regionale, i Delegati Regionali, svolgono la funzione di controllo delle operazioni preliminari quali: la pesatura e la numerazione delle bovine in gara, nonché la verifica del rispetto dei requisiti necessari per gareggiare, detenuti sia dalle bovine partecipanti, che in capo ai proprietari od accompagnatori; i Delegati provvedono anche alla sottoscrizione delle schede dei singoli concorrenti, al sorteggio degli incontri, oltre ad assumere il ruolo di arbitri nel campo di gara. Tutti i Delegati Regionali impegnati nel singolo concorso eliminatorio o nella finale regionale costituiscono nel loro insieme la Giuria Arbitrale.

Ai fini dell'esito del combattimento spetta unicamente all'accompagnatore della bovina perdente fermare lo slancio dell'avversaria vincente e, tale gesto, riconosce inequivocabilmente la definitiva sconfitta della propria bovina; in ogni caso le regole degli incontri ed il comportamento che devono assumere gli accompagnatori delle bovine in gara, debbono risultare conformi alle consuetudini

tradizionalmente tenute negli alpeggi. Tutte le decisioni assunte dalla Giuria arbitrale sono insindacabili, anche in relazione al comportamento della bovina tenuto in gara.

I singoli Delegati Regionali designati a formare la Giuria Arbitrale dovranno provvedere, direttamente, ed in totale autonomia, a sostituire la loro eventuale assenza con altro Delegato Regionale. Il Delegato Regionale dovrà garantire la propria presenza per l'intera durata dell'incontro, ma anche alle riunioni programmate, rispettandone gli orari previsti e dovrà sempre tenere un comportamento consono al ruolo ricoperto; il delegato che dovesse risultare assente o in ritardo, senza preventivo giustificato motivo nell'eliminazione o nella finale nella quale è designato, nonché alle riunioni previste, potrà essere passibile di una sanzione pecuniaria di € 50,00 da versare nelle casse dell'Association Regionale Amis Des Batailles Des Reines; così come alla medesima sanzione potrà soggiacere il delegato che mantiene sul campo di gara un comportamento non idoneo e professionale. La terza assenza ingiustificata, ovvero il terzo ritardo, anche non consecutivo, comporterà sempre la decadenza definitiva del soggetto dall'incarico di Delegato Regionale, previa contestazione disciplinare.

Sono temporaneamente sospesi dal ruolo di Delegati Regionali e pertanto anche di arbitri, tutti quei soggetti che sono stati destinatari di provvedimenti disciplinari ancora in essere, ovvero di squalifiche non ancora interamente scontate, nonché di sanzioni pecuniarie non ancora saldate.

Articolo 5

(Regole di ammissione delle bovine ai concorsi)

Non sono ammesse a partecipare ai concorsi le bovine:

- a) appartenenti a proprietari od allevatori non residenti in Valle d'Aosta;
- b) che presentino sintomi di eccitazione causate da alcol o da altre sostanze proibite, come definito nell'articolo 3 dell'odierna appendice regolamentare antidoping qui allegata;
- c) che abbiano uno o entrambe le corna non conformi alla misura regolamentare, preventivamente verificata per ogni singolo concorso, ovvero che abbiano la punta delle corna non sufficientemente arrotondata, ovvero ancora nel caso in cui la punta od entrambe le punte risultino occultate da una fascia protettiva. La fasciatura regolamentare delle corna, in ogni caso, dovrà essere sempre di colore bianco.
- d) che abbiano perso le caratteristiche di razza e di sesso, (con particolare attenzione alle "ninfomani" o "bordailles"), oppure ancora che abbiano perso la capacità di riprodursi;
- e) che non rispettino i requisiti sanitari;
- f) che abbiano i legamenti rotti o abrasi e risultino non gravide;
- g) che non abbiano una produzione di latte ritenuta idonea secondo la valutazione insindacabile della giuria;
- h) che non garantiscano la tracciabilità delle progenie, anche se gravide;

i) che, a giudizio insindacabile della Giuria Arbitrale, supportato eventualmente da una valutazione del veterinario presente all'incontro e, nell'esclusiva tutela della salute dell'animale, non siano ritenute fisicamente idonee a combattere.

Articolo 6

(Pesatura delle bovine e loro ammissione al concorso)

Le bovine ammesse a combattere sono suddivise in tre categorie, a seconda dei limiti di peso, indicati e decisi, prima dei concorsi primaverili dall'Assemblea dei Soci.

Dopo la pesatura, che sarà operazione unica ed irripetibile, salvo campionatura indicata come indispensabile da parte della Giuria, le bovine dovranno essere legate alle catene predisposte nelle immediate vicinanze del campo di gara e non più allontanate a pena della squalifica sia dell'allevatore che delle bovine a questi appartenenti, per quel determinato concorso.

L'ambito orario utile per la pesatura delle bovine partecipanti ai singoli concorsi è stabilito prima dell'inizio degli incontri e comunicato a tutti i proprietari partecipanti, sia tramite l'affissione di appositi manifesti, che attraverso i social network ovvero whatsapp. Tutte quelle bovine che nel corso dell'ultima ora utile per la pesatura non si trovino nella zona adiacente al peso, saranno escluse dalla gara, salvo eccezionali deroghe all'orario sopra indicato decise dalla Giuria Arbitrale per evidenti e comprovati motivi organizzativi o logistici.

Articolo 7

(Modalità di svolgimento dei combattimenti)

Le bovine debbono essere accompagnate, all'interno dell'arena destinata ai combattimenti, da un solo allevatore, munito di apposito bastone, coadiuvato da un membro della Giunta Arbitrale e gli animali dovranno essere legati con una cavezza e muniti di sonaglio con batacchio. La mancata osservanza di tali procedure comporterà la squalifica della bovina per quel determinato concorso.

Durante lo svolgimento del concorso, tutte le bovine chiamate a gareggiare, anche se appartenenti allo stesso proprietario e sorteggiate a scontrarsi, dovranno essere tutte condotte nel campo di gara. Nel caso in cui un proprietario si rifiutasse, per qualsiasi motivo, di condurre l'animale in gara, vi sarà la squalifica immediata di tutte le sue bovine partecipanti, nonché la squalifica per tutto l'anno, della bovina non condotta in gara.

Gli allevatori che abbiano già una bovina qualificata, dovranno comunque rispettare le regole di combattimento, evitando atteggiamenti rinunciatari tali da non incitare l'animale al combattimento; tale comportamento palesemente rivolto ad evitare il confronto nell'arena da parte dell'animale potrà essere valutato quale infrazione da parte della Giuria Arbitrale e soggetto a sanzione pecuniaria. Tutti gli allevatori sono sempre tenuti ad osservare le indicazioni, le raccomandazioni e le decisioni degli arbitri i quali avranno potere sanzionatorio e di squalifica.

Le bovine che risulteranno già qualificate per il concorso regionale finale, non potranno partecipare ad altri concorsi eliminatori; inoltre quelle qualificate per la finale regionale che, per qualsivoglia motivo e senza comprovata giustificazione addebitabile ad un blocco sanitario ovvero ad altro provvedimento delle autorità, non si presentino a tale finale, verranno escluse dalle eliminatorie primaverili dell'anno successivo e non potranno pertanto partecipare a tali concorsi.

Per ogni singolo concorso eliminatorio, nonché per la finale, l'organizzazione cercherà di evitare, per quando possibile incontri fra bovine appartenenti allo stesso proprietario e, in ogni caso, la Giuria osserverà costantemente i seguenti principi:

- 1) salvaguardare le "chances" di qualificazione delle bovine in gara;
- 2) preservare lo spettacolo dell'evento;
- 3) organizzare gli incontri in base al consueto abbinamento fra prima classificata e terza classificata e fra seconda classificata con quarta classificata.

Nelle eliminatorie vi è la facoltà di non disputare la finale di categoria allorché le bovine appartengano allo stesso proprietario il quale dovrà indicare la vincente.

Articolo 8

(Controllo delle bovine)

Tutte le bovine partecipanti ai concorsi eliminatori nonché alla finale regionale, potranno essere oggetto, a campione e ad insindacabile giudizio della Giuria, a controlli di tipo sanitario e strumentale, volto all'accertamento dello stato di gravidanza dell'animale, che verrà effettuato da un veterinario nominato ed incaricato dall'Association Régionale Amis Des Batailles Des Reines.

Potranno altresì essere soggette a controlli anche tutte quelle bovine che hanno già partecipato ai concorsi eliminatori, anche se non qualificate per la finale regionale, sempre da parte dell'Association Régionale Amis Des Batailles Des Reines.

Tutti i proprietari delle bovine sono comunque tenuti a segnalare il parto, l'eventuale aborto o la morte dell'animale, in un termine massimo di 24 dall'accadimento dell'evento. L'eventuale macellazione o compravendita dell'animale dovrà invece essere comunicata in un termine perentorio di 48 ore antecedente all'evento.

Dovranno altresì essere segnalate tutte quelle bovine discendenti da embrioni ovvero gravide sempre grazie agli embrioni, al fine di consentirne la corretta rintracciabilità.

Le bovine provenienti da allevamenti esterni al territorio della Valle d'Aosta saranno ammesse a partecipare ai concorsi eliminatori ed alla finale, purché iscritte negli appositi libri genealogici, unitamente alla possibilità di rintraccio della provenienza dell'animale, anche attraverso appositi test con il DNA.

Le bovine non gravide alla data del 1 ottobre dell'anno precedente agli incontri primaverili, non saranno ammesse a tali concorsi eliminatori; potranno invece partecipare ai successivi concorsi estivi, se gravide da almeno tre mesi, nonché a quelli autunnali se gravide di almeno quattro mesi.

Le bovine che non hanno partorito per due anni consecutivi, dovranno nuovamente partorire prima di essere ammesse ai concorsi eliminatori e, conseguentemente, anche alla finale; l'avvenuto parto della bovina dovrà essere immediatamente segnalato e, comunque, non oltre le 24 ore dal suo avvenimento, al membro del Comitato Zonale appositamente designato dall'Association Régionale Des Amis Batailles Des Reines, affinché il parto possa essere prontamente riscontrato e verificato. Si segnala che, affinché il parto venga considerato regolare, dovrà essere avvenuto entro 30 giorni successivi alla data inizialmente dichiarata.

Peraltro anche la bovina che abbia partorito prima della data inizialmente programmata sarà considerata idonea alla partecipazione ai combattimenti dell'anno successivo, alla condizione però che il vitello sia nato vivo, ovvero che sia vissuto per almeno 10 giorni, affinché sia stato visionato, al decimo giorno, da parte del delegato zonale designato dall'Association Régionale Des Amis Batailles Des Reines. Se il vitello decede dopo i primi dieci giorni di vita, l'allevatore dovrà avvisare tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore dall'evento, l'Association Régionale Des Amis Batailles Des Reines, la quale invierà un proprio veterinario a riscontrare l'avvenuto decesso. La bovina che partorisce un vitello morto, dopo la data programmata del parto, è comunque considerata idonea alla partecipazione alle eliminatorie successivamente programmate, a condizione che il vitello sia risultato completamente formato e che sia stato sottoposto al prelievo del muco, necessario ad un eventuale controllo del DNA.

Le manze non saranno ammesse, per nessun motivo, ai concorsi primaverili, mentre potranno partecipare ai concorsi estivi, a condizione che abbiano raggiunto i tre o quattro anni di età, purché gravide di almeno tre mesi; quanto ai concorsi autunnali invece la gravidanza dovrà essere di almeno quattro mesi; infine le manze che abbiano superato i quattro anni di età non saranno più ammesse ad alcun concorso.

Articolo 9

(Identificazione delle bovine e limite numerico di partecipazione ai concorsi)

Ogni bovina è identificata sia tramite la scheda di stalla che dal modulo di iscrizione di cui al successivo articolo 11, da tali documenti saranno desunti il nome del suo proprietario attuale e potranno essere mostrati o detenuti alla Giuria o dai Delegati Zonali o Regionali.

Ciascun proprietario potrà presentare, ad ogni concorso eliminatorio, un numero massimo di tre bovine per ogni categoria di peso.

Articolo 10

(Proprietà delle bovine ed abbinamento al relativo allevamento)

Le bovine iscritte ai concorsi eliminatori dovranno essere incluse e raggruppate in apposite schede abbinate al nome od allo pseudonimo dell'allevamento, anche se appartenenti a proprietari differenti. Il nome dell'allevamento, ovvero il suo pseudonimo potrà essere modificato, purché tale variazione sia comunicata entro l'inizio della prima partecipazione e debitamente comunicato, per iscritto, all'Association Régionale Des Amis Batailles Des Reines e dovrà essere mantenuto sino alla finale regionale senza ulteriori modifiche, salvo comprovate cause di forza maggiore quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la morte dell'allevatore oppure l'estinzione della società di appartenenza.

Le bovine rientranti nel medesimo allevamento saranno distinte ed individuate, durante i combattimenti, con il nome del proprietario ovvero con lo pseudonimo del proprietario di riferimento.

Le bovine appartenenti ad allevamenti diversi potranno essere iscritte con lo stesso nominativo o denominazione.

Tuttavia le bovine appartenenti alla stessa denominazione, composta da più proprietari od allevamenti, potranno essere iscritte ai concorsi e pertanto individuabili da un'unico pseudonimo, indicato e risultante dalla cartolina di iscrizione.

Articolo 11

(Regole di iscrizione e titolarità delle sanzioni)

Ogni proprietario di bovine, iscrivendosi tramite apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto, potrà accedere ai singoli concorsi eliminatori, avendo altresì accesso eventualmente alla finale, accettando automaticamente i dettami dello Statuto costitutivo dell'Association Régionale Des Amis Batailles Des Reines, nonché le norme indicate nel presente regolamento.

Il proprietario delle bovine sarà unico responsabile della compilazione del modulo di iscrizione ed i dati ivi riportati faranno fede per tutti i concorsi ed i combattimenti organizzati dall'Association Régionale Amis des Batailles des Reines.

Nessun reclamo sarà ammesso successivamente alla firma del modulo di iscrizione sopra indicato.

La Giuria segnalerà e verbalizzerà ogni irregolarità emersa nel corso della giornata dedicata ai combattimenti e la comunicherà tempestivamente al proprietario della bovina.

L'allevatore, il proprietario o l'accompagnatore dovranno tenere, durante la manifestazione, un comportamento consono all'evento; il mancato rispetto di tale condotta potrà essere stigmatizzata da due richiami ufficiali e, solo dopo, portata all'attenzione della Commissione Disciplinare prevista dai successivi articoli dell'odierno regolamento.

Le irregolarità, le sanzioni ed i richiami saranno sempre indirizzati e riferibili al proprietario della bovina e/o all'allevamento al quale la bovina appartiene e/o allo pseudonimo sotto il quale la bovina combatte, nonché all'eventuale sostituto e accompagnatore dell'animale; anche l'accompagnatore

infatti dovrà soggiacere alle norme dello Statuto e del regolamento e pertanto potrà rispondere in solido, con i soggetti sopra elencati delle eventuali irregolarità, sanzioni od illeciti, secondo le modalità meglio indicate nelle righe successive. L'accompagnatore dovrà tenere anch'egli un comportamento consono all'evento e potrà essere escluso dal proprio ruolo, da parte delle giura se ha tenuto o mantiene in gara un contegno inidoneo e/o scorretto.

Le sanzioni colpiranno tutte le bovine appartenenti all'allevamento, allo pseudonimo, o al proprietario risultanti dalla scheda di stalla riferita al momento della commissione dell'illecito o dell'irregolarità, indipendentemente dalla successiva data in cui verrà comminata la sanzione medesima. Tale scelta è volta ad evitare che fra la data della commissione dell'illecito e la successiva comminazione della sanzione si svolgano delle cessioni di animali volte proprio ad aggirare le pene o le squalifiche eventualmente inflitte.

Articolo 12

(Partecipazione alla finale regionale)

L'allevatore che abbia classificato, durante la stagione, bovine alla finale regionale, dovrà segnalare all'Association Régionale Des Amis Batailles Des Reines, con almeno otto giorni di anticipo, la non partecipazione a tale evento finale.

Nel caso in cui si verifichi in capo all'animale una malattia, un incidente, ovvero un aborto negli otto giorni precedenti alla data fissata per la finale regionale, tale evento dovrà essere immediatamente segnalato all'Association Régionale Des Amis Batailles Des Reines, allegando documentazione comprovante l'evento infausto.

Le bovine che non avranno partecipato alla finale per le motivazioni sopra indicate saranno comunque escluse dai concorsi eliminatori primaverili dell'anno successivo, salvo quanto indicato nel precedente articolo 7, ultimo comma.

Articolo 13

(Violazioni al regolamento)

Costituiscono violazioni al regolamento e pertanto illeciti oggetto di sanzioni i seguenti comportamenti:

- a) la partecipazione di una bovina ad un concorso eliminatorio od alla finale regionale dotata di corno od entrambe le corna irregolare/i, in violazione all'articolo 5 del presente regolamento.
- b) l'iscrizione di una bovina ad un concorso eliminatorio od alla finale non gravida, in spregio ai dettami di cui all'articolo 8 del regolamento;
- c) la simulazione di un parto, di un aborto, ovvero il mancato tempestivo reperimento del feto di una bovina partecipante ai concorsi eliminatori od alla finale regionale, sempre in ossequio ai principi dell'articolo 8 del regolamento;

- d) la mancata tempestiva segnalazione di un aborto o di un parto nel termine indicato all'articolo 8, terzo comma;
- e) la mancata rintracciabilità del vitello partorito o dichiarato morto, ai sensi dell'articolo 8 quarto comma;
- f) la partecipazione di una bovina ad un concorso eliminatorio od alla finale che abbia partorito oltre il termine di dieci mesi dalla data di fecondazione, sempre in violazione dei dettami dell'articolo 8 dell'odierno regolamento;
- g) la sostituzione fraudolenta della bovina iscritta ad un concorso eliminatorio ovvero classificata per la finale regionale;
- h) la comunicazione di false generalità della bovina, ovvero la falsa od alterata comunicazione fraudolenta dei dati dell'animale, ovvero ancora l'errata compilazione del modulo di iscrizione, della cartolina di partecipazione al concorso, compresa la mancata sottoscrizione della cartolina di partecipazione all'evento;
- i) la tenuta di un comportamento non consono da parte di un allevatore o di un accompagnatore, durante lo svolgimento della manifestazione;
- l) la mancata comunicazione tempestiva e non giustificata della partecipazione di una bovina alla finale regionale, in spregio ai dettami dell'articolo 12, comma secondo dell'odierno regolamento.

Articolo 14

(Sanzioni)

- La violazione dei dettami dell'articolo 13, lettera a) è punita con l'immediata squalifica della bovina, con il suo allontanamento dal campo di gara, per il concorso eliminatorio nel quale è stata rilevata l'infrazione ed alla pena pecuniaria di € 200,00 per ogni corno ritenuto irregolare. Nel caso in cui tale violazione si rilevi nel corso della finale regionale, sarà obbligo del proprietario rendere immediatamente regolamentare il corno; il ripristino del o delle corna in tempo utile per la partecipazione alla finale comporterà comunque la sanzione della squalifica, sia in capo al proprietario che in capo alla bovina, per otto concorsi eliminatori della stagione successiva, oltre alla pena pecuniaria di € 500,00 per ogni corno ritenuto irregolare
- La violazione di cui all'articolo 13, lettera b) è punita con la squalifica da tutte le manifestazioni organizzate dall'Association Amis des Batailles des Reines, da anni 1 ad anni 3, oltre alla pena pecuniaria da € 2.000,00 ad € 4.000,00;
- La violazione di cui all'articolo 13, lettera c), nel caso in cui non venga affatto ritrovato il feto o la placenta, è punita con la squalifica da 1 a 18 eliminatorie e con la sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00; nel caso in cui invece venga trovata la placenta ma non il feto, la sanzione sarà ridotta

alla sola pena pecuniaria da € 200,00 ad € 500,00, con possibilità, da parte dell'Association Régionale des Amis Batailles des Reines di eseguire il prelievo di materiale organico volto all'esame del D.N.A.;

- Le violazioni di cui all'articolo 13, lettere d) ed e) saranno punite con la sola sanzione pecuniaria da € 10,00 ad € 1.000,00;

- Le violazioni di cui all'articolo 13, lettere f), g) ed h) saranno punite con la squalifica, che potrà oscillare dal singolo concorso eliminatorio, sino a 3 anni, oppure con la sola sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 1.000,00.

- La violazione di cui all'articolo 13, lettera i) sarà punita con la sanzione pecuniaria da € 200,00 ad € 1.500,00;

- La violazione di cui all'articolo 13, lettera l) sarà punita con la sanzione della squalifica da 1 a tre 3 e con la sanzione pecuniaria da 200,00 ad € 3.000,00;

- Ogni altra violazione eventualmente rilevata ma non specificatamente elencata nell'articolo 13 del regolamento potrà comunque essere punita con la multa da € 200,00 ad € 1.000,00.

Articolo 15

(Sanzioni per la violazione del regolamento antidoping)

- il rifiuto di far sottoporre la bovina a controlli antidoping, ovvero ad esami delle urine, ovvero ancora ad ogni metodo di controllo, ovvero ancora il rifiuto di fornire l'elenco dei farmaci somministrati alla bovina, di cui agli articoli 2 e 3 dell'allegato antidoping, comporterà la sanzione della squalifica da 1 a 3 anni, nonché alla pena pecuniaria da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

- nel caso di recidiva le sanzioni di cui all'articolo precedente saranno raddoppiate e pertanto la squalifica sarà da 3 a 6 anni e le pene pecuniarie da € 5.000,00 a € 10.000,00.

- anche le sanzioni comminate per il mancato rispetto del regolamento anti doping verranno comminate sia in capo alla bovina, che al proprietario, ovvero all'allevamento ovvero ancora allo pseudonimo sotto il quale combatte la bovina risultata positiva, come da scheda di stalla vigente al momento del rilievo dell'infrazione.

Articolo 16

(Esecuzione e commisurazione della pena)

Nella determinazione nonché nella commisurazione della pena, la commissione disciplinare dovrà tener conto della specifica condotta tenuta dal proprietario, delle modalità con cui si sono svolti i fatti, delle eventuali condotte riparatorie, ovvero della buona fede del proprietario del bestiame. In ogni caso la valutazione degli illeciti è sempre condotta, da parte della commissione disciplinare, con criteri di buona fede, equità e logicità.

Le pene pecuniarie, oltre alle eventuali spese di istruttoria, dovranno essere pagate tramite bonifico bancario alle coordinate intestate all'Association Régionale Des Amis Batailles Des Reines, con onere di inviare la relativa contabile tempestivamente all'associazione medesima.

Le pene pecuniarie dovranno essere saldate entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla comminazione della sanzione e, in ogni caso, la partecipazione a qualsivoglia manifestazione organizzata dall'Association Amis des Batailles des Reines sarà sempre preclusa a qualunque bovina riferibile al destinatario della sanzione, sino a quando tale pena pecuniaria non sarà integralmente pagata; il mancato saldo delle sanzioni pecuniarie autorizzerà l'Association Régionale Des Amis Batailles Des Reines a procedere con l'azione di recupero forzoso del credito rivendicato in capo all'allevatore moroso.

Ai proprietari risultati recidivi, ovvero che abbiano già commesso precedentemente delle infrazioni, le sanzioni di cui all'articolo 14 potranno essere aumentate da un terzo a due terzi, a seconda della gravità della nuova infrazione.

Articolo 17

(Destinatari delle sanzioni)

Le sanzioni di cui all'articolo 14 potranno essere comminate sia in capo al proprietario della bovina, sia in capo a tutte le bovine riferibili al medesimo proprietario, nonché in capo a tutte le bovine riferibili allo pseudonimo sotto il quale le stesse combattono. Quanto alla riferibilità della bovina alle denominazioni sopra elencate si farà riferimento sempre alla scheda di stalla vigente al momento della commissione dell'infrazione.

Nel caso in cui le bovine siano intestate ad una società, sarà considerato proprietario e quindi responsabile della violazione, il legale rappresentante della medesima compagine, unitamente e solidalmente a colui che riveste la qualifica di amministratore della medesima società.

Nel caso in cui le bovine appartengano ad una società cooperativa, la sanzione sarà comminata in capo al soggetto indicato quale proprietario in base alla scheda di stalla.

Oltre al proprietario della bovina potrà essere riconosciuto responsabile delle sanzioni anche il soggetto nominato accompagnatore della bovina, ovvero che ha svolto le veci del proprietario medesimo nel singolo incontro eliminatorio o nella finale; tuttavia le sanzioni in capo a quest'ultima figura, in ragione della sua funzione sostitutiva, saranno sempre ridotte di un terzo.

Articolo 18

(Commissione Disciplinare)

Tutti i procedimenti disciplinari sono di competenza della commissione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 30 dello statuto vigente.

La commissione disciplinare si riunisce tre volte l'anno e, nello specifico, dopo gli incontri primaverili, dopo la disputa della finale regionale, nonché prima dell'avvio della nuova stagione di incontri dell'anno successivo.

I procedimenti disciplinari potranno essere avviati sia d'ufficio, che su segnalazione di associati, allevatori, o partecipanti ai vari concorsi eliminatori, ovvero da chiunque vi abbia interesse.

La Commissione Disciplinare invierà una preliminare convocazione del soggetto o dei soggetti ritenuti responsabili dell'infrazione o delle infrazioni, tramite lettera raccomandata, ovvero tramite comunicazione di posta elettronica certificata.

Tale convocazione verrà comunicata al proprietario, all'accompagnatore, all'allevamento o alla denominazione risultante dalla scheda di stalla o dal modulo di iscrizione.

Al termine della convocazione del o dei responsabili la Commissione Disciplinare formulerà la contestazione disciplinare, comminando la sanzione prevista dal presente regolamento che verrà successivamente comunicata al responsabile ovvero ai responsabili, sempre tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con comunicazione di posta certificata.

I soggetti sanzionati avranno un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della contestazione disciplinare, per presentare memorie difensive, ovvero per depositare documenti ritenuti utili, ovvero ancora per richiedere una nuova audizione nella quale esporre le proprie difese. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna iniziativa da parte del responsabile, la sanzione sarà considerata definitiva ed esecutiva mentre, nel caso in cui il responsabile abbia presentato scritti difensivi, documenti ovvero richiesto l'audizione, la commissione avrà un ulteriore termine di trenta giorni per confermare, modificare od eventualmente annullare la sanzione già comminata.

La Commissione Disciplinare dovrà adottare tutte le decisioni disciplinari con la presenza di almeno quattro dei suoi membri che deliberano a maggioranza dei presenti.

La Commissione Disciplinare potrà avvalersi, ai fini di una corretta elaborazione della sanzione disciplinare, di uno o più membri tecnici esterni i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà essere un esperto in materie giuridiche, mediche o veterinarie;

Il provvedimento disciplinare dovrà essere redatto per iscritto e debitamente motivato ed avrà efficacia esecutiva una volta decorsi i termini sopra elencati.

Articolo 19

(Impugnazione dei provvedimenti disciplinari)

I provvedimenti disciplinari potranno essere oggetto di impugnazione, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla notifica della sanzione, ovvero decorrenti dalla comunicazione della conferma o della modifica della stessa, dinnanzi al Collegio Arbitrale previsto dall'articolo 37 dello Statuto vigente.

L'impugnazione dovrà essere notificata tramite posta certificata all'indirizzo dell'Association Régionale Amis Des Batailles Des Reines.

Il Collegio Arbitrale, dovrà formarsi entro il termine perentorio di 60 giorni e, una volta costituito, avrà un ulteriore termine perentorio di ulteriori 60 giorni per pervenire al lodo definitivo.

Il Collegio Arbitrale, oltre a deliberare sul merito del gravame, deciderà anche in ordine alla soccombenza delle spese dell'arbitrato.

Le decisioni adottate dal Collegio Arbitrale è definitiva ed inoppugnabile.

Articolo 20

(Astensione)

I membri della Commissione Disciplinare, ovvero i componenti del Collegio Arbitrale dovranno astenersi dal partecipare ai procedimenti disciplinari se:

- hanno un qualsivoglia interesse nella vertenza;
- hanno un vincolo di parentela, entro il terzo grado, con il soggetto destinatario del procedimento;
- sono stati esclusi dall'Association Régionale des Amis Des Batailles des Reines, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto;
- sono loro stessi destinatari di un procedimento disciplinare, ovvero stanno scontando una squalifica comminata dall'Association Régionale des Amis Des Batailles des Reines;
- hanno un debito nei confronti dell'Association Régionale des Amis Des Batailles des Reines;
- hanno già conosciuto la vertenza avendo fatto parte precedentemente della Commissione Disciplinare che si è occupata della vicenda.

REGOLAMENTO ANTIDOPING

DELL'ASSOCIATION REGIONALE AMIS DES BATAILLES DES REINES

Articolo 1

(Finalità dell'odierno regolamento)

Ispirandosi ai principi del Codice Mondiale Antidoping, (Word Antidoping Code – Ed. 2009), che prevede il controllo dell'utilizzo di sostanze proibite su animali utilizzati in manifestazioni sportive, nonché in aderenza ai principi di tutela della salute e della dignità degli animali, è stata qui predisposta un'appendice regolamentare volta al controllo ed al monitoraggio sull'uso delle sostanze dopanti in capo ai bovini partecipanti al circuito delle “*Batailles des Reines*”.

Articolo 2

(Criteri di controllo e verifica dei farmaci)

Tutte le bovine partecipanti ai concorsi eliminatori ed alla finale della Batailles Des Reines potranno essere oggetto di controlli specifici antidoping da eseguire a campione, ovvero sui capi qualificati o vincenti.

Le verifiche antidoping si eseguiranno tramite campioni di urine e, ai proprietari, agli allevamenti, o alla denominazione sotto la quale combattono le bovine, sarà richiesto di fornire preventivamente un elenco degli eventuali trattamenti farmacologici utilizzati sull'animale, con la data di somministrazione, consegnando entro 48 ore dalla verifica antidoping, l'apposito registro dei farmaci, direttamente all'Association Régionale Amis Des Batailles Des Reines.

Articolo 3

(Modalità di effettuazione dei prelievi di controllo)

I prelievi di campioni di urine, finalizzati al controllo antidoping, eseguiti anche tramite il sistema del cateterismo vescicale, saranno materialmente svolti da un veterinario appositamente delegato dall'Association Régionale Amis Des Batailles Des Reines, alla presenza del proprietario, ovvero del detentore o dell'accompagnatore della bovina.

Nel caso in cui la bovina partecipante, a giudizio insindacabile della Giuria, appaia alterata, la stessa sarà sottoposta, alla fine della manifestazione, ad un controllo antidoping e, pertanto, sarà richiesto al proprietario od al suo accompagnatore di mettere a disposizione l'animale alla fine degli incontri; anche in tal caso verrà richiesto al proprietario o all'accompagnatore il registro dei farmaci, ove risultino gli eventuali trattamenti e la data di somministrazione dei medesimi.

Il prelievo di urine volte al controllo antidoping è composto da tre provette che saranno inviate al laboratorio convenzionato con l'Association Régionale Amis Des Batailles Des Reines; una di tali

provette sarà preservata e messa a disposizione del proprietario dell'animale nel caso risultasse necessario svolgere, da parte di costui, degli eventuali contro esami ovvero delle verifiche.

Le provette saranno immediatamente congelate ed il buono stato di conservazione dei campioni, dal prelievo allo stoccaggio, sarà di esclusiva responsabilità del veterinario delegato.

Il veterinario delegato si occuperà di redigere un verbale di prelievo che dovrà riportare il numero di auricolare, nonché il numero del bolo ruminale della bovina oggetto di controllo e che dovrà essere controfirmato dal proprietario dell'animale, ovvero dall'accompagnatore del medesimo. In caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale, il modulo verrà firmato dagli arbitri e dal veterinario delegato.

Tutti i prelievi saranno eseguiti tramite l'utilizzo di un "kit anonimo" conforme alle normative antidoping nazionali; tali campioni saranno individuati da un codice identificativo a numerazione progressiva e saranno custoditi all'interno di un involucro inviolabile monouso, per poi essere ceduti ad un laboratorio indipendente di analisi, al quale peraltro non sarà fornito alcun riferimento idoneo a risalire all'identità della bovina, al suo proprietario nonché al luogo ove è stato eseguito il prelievo, in modo da garantire l'anonimato, la trasparenza e l'imparzialità dei controlli.

Le sostanze vietate da ricercare saranno definite annualmente dal Consiglio Direttivo, tramite la redazione di un apposito protocollo, redatto grazie alla collaborazione dei veterinari dell'Association, unitamente ad un esperto delegato dal laboratorio analisi.

I risultati delle analisi verranno inviati dal laboratorio analisi, direttamente all'Association Régionale Amis Des Batailles Des Reines, sempre garantendo l'assoluto anonimato del risultato ottenuto e sarà onere del veterinario delegato dall'associazione procedere a ricondurre il codice di identificativo anonimo, al nome della bovina ed al suo proprietario.

I verbali di prelievo ed i risultati delle analisi positive, verranno archiviati presso la sede dell'Association Régionale Amis Des Batailles Des Reines per un periodo di cinque anni, mentre invece i risultati delle analisi negativi saranno conservati solamente sino alla fine dell'anno solare nel quale sono stati eseguiti.

Articolo 4

(Laboratorio analisi)

Al termine delle analisi, il laboratorio comunicherà direttamente, e nel più breve tempo possibile, gli esiti all'Association Régionale Amis Des Batailles Des Reines, con espresso divieto di tutti i componenti la filiera di controllo, di divulgarne i risultati a soggetti non autorizzati, ovvero non coinvolti nell'eventuale processo sanzionatorio.

In caso di positività l'Association Régionale Amis Des Batailles Des Reines dovrà informare, a mente della normativa vigente, anche gli organi amministrativi competenti e, nello specifico, l'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, Area C, nonché gli organi giudiziari se ritenuto necessario, oltre al proprietario dell'animale.

I campioni di urine saranno conservati dal laboratorio analisi sino al termine dell'inchiesta, sia amministrativa che penale, (eventualmente scaturita), affinché vi sia la possibilità di eseguire delle contro analisi di verifica.

Articolo 5

(Costi dei prelievi)

I costi dei prelievi finalizzati alla verifica della presenza di sostanze dopanti saranno a carico dell'Association Régionale Amis Des Batailles Des Reines nel caso di negatività del campione. Mentre nel caso si riscontri la positività di un campione prelevato ad una bovina, i costi di tale verifica, alla fine della procedura di accertamento, saranno posti a totale carico del proprietario dell'animale

Articolo 6

(Sanzioni disciplinari)

La violazione delle norme indicate nel presente allegato regolamentare antidoping comportano la comminazione delle sanzioni indicate nell'articolo 14 del regolamento dell'Association Régionale Amis Des Batailles Des Reines.